

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 settembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID MARCELO PIZARRO CORTEZ (Calciatore dell'ASF Fiorentina Spa), Società ASF FIORENTINA Spa - (nota n. 553/48pf 13-14/SP/SS/blp del 30.7.2013).

Con atto del 30.7.2013, la Procura federale ha deferito

- il Sig. David Marcelo Pizarro Cortez, calciatore tesserato per la ACF Fiorentina Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso pubblicamente giudizi e rilievi idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, adombrando dubbi sulla neutralità dell'istituzione stessa, sulla regolarità delle gare e del campionato e sulla oggettività e imparzialità della classe arbitrale, prospettando tra l'altro, che “il sistema” avrebbe impedito alla Fiorentina di partecipare alla “Champions League”, e che risulterebbero favorite le squadre con maggior peso nelle c.d. “stanze del potere” e/o con una maggiore capacità economica o un maggior numero di sostenitori;

- la Società ACF Fiorentina Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. David Marcelo Pizarro Cortez e la Società ASF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. David Marcelo Pizarro Cortez e la Società ASF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. David Marcelo Pizarro Cortez, sanzione dell'ammenda di € 19.500,00 (€ diciannovemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.000,00 (€ tredicimila/00); pena base per la Società ASF Fiorentina Spa, sanzione dell'ammenda di € 19.500,00 (€ diciannovemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.000,00 (€ tredicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00) al Signor David Marcelo Pizarro Cortez;*
- *ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00) per la Società ASF Fiorentina Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO MIGLIACCIO (Calciatore dell'Atalanta BC Spa), Società ATALANTA BC Spa - (nota n. 585/21pf13-14/SP/blp del 31.7.2013).

Con atto del 31.7.2013, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Giulio Migliaccio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, CGS, per essere salito, nella serata del 14 luglio 2013, nell'ambito della "festa della dea", organizzata dalla tifoseria dell'Atalanta Bergamasca Calcio Spa, a bordo di un carro armato che successivamente schiacciava – tra i cori deliranti degli ultras – due auto, una dipinta con i colori sociali della Roma ed una con i colori sociali del Brescia, ponendo in essere un comportamento fortemente in contrasto con i valori dello sport e idoneo a creare un clima di tensione tale da innescare reazioni violente da parte delle tifoserie delle Società contro interessate nei confronti dei sostenitori della Società atalantina;

- la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per la violazione dell'art. 1, comma 1, ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giulio Migliaccio e la Società Atalanta BC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giulio Migliaccio e la Società Atalanta BC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giulio Migliaccio, sanzione dell'ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 17.000,00 (€ diciassettemila/00); pena base per la Società Atalanta BC Spa, sanzione dell'ammenda di € 24.000,00 (€ ventiquattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 17.000,00 (€ diciassettemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) al Signor Giulio Migliaccio;*
- *ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) per la Società Atalanta BC Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PALESTINI (Presidente della Società ASD Portos C/5 Femminile), Società ASD PORTOS C/5 FEMMINILE - (nota n.0027/938pf12-13 GT/dl del 1.7.2013).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 1 luglio 2013 nei confronti di: Andrea Palestini: per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per essersi avvalso, producendolo e facendone uso nelle competenti sedi, di un accordo economico depositato in data 12 luglio 2012, recante la firma apocrifia della calciatrice Eliane Dalla Villa; nonché della violazione dell'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura federale, sebbene ritualmente convocato per le audizioni dei giorni 5 giugno 2013, 11 giugno 2013 e 18 giugno 2013, senza fornire in merito alcuna valida giustificazione;

- la Società ASD Portos C/5 Femminile: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Andrea Palestini e la Società ASD Portos C/5 Femminile, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Palestini e la Società ASD Portos C/5 Femminile, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Palestini, sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ASD Portos C/5 Femminile, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) al Signor Andrea Palestini;*
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società ASD Portos C/5 Femminile.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.204/1231pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.210/1232pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.212/1233pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.221/1237pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.220/1236pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.219/1235pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.215/1234pf11-12 MS/vdb del 9.7.2013).

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.888/27pf13-14 AM/ma del 3.9.2013).

(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO - (nota n.889/28pf13-14 AM/ma del 3.9.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio, Signor Enzo Russo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici a seguito del contenzioso fra la predetta Società e i calciatori Pereira Esteban Ezequiel, Veron Pablo, Veron Martino, Pierguidi Antonio, Rizzo Paolo, De Toma Giovanni, Mirabet Maximiliano, De Razza Stefano, Taurino Davide.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società.

Preliminarmente, vista l'istanza della difesa della Società deferita, la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei nove procedimenti per connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Nardò Calcio, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Nardò Calcio, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Nardò Calcio, sanzione della penalizzazione di punti 9 (nove) oltre all'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento é proseguito per il Sig. Russo.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) nei confronti di Russo Enzo.

Nessuno é comparso per la parte deferita.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, é sanzionabile la condotta ascrivibile al Presidente della Società.

In merito alla sanzione si ritiene congrua quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società ASD Nardò Calcio.

Infigge altresì al Sig. Enzo Russo l'inibizione di anni 1 (uno);

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 23 settembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete